S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. l'Associazione denominata *Codisca* (COORDINAMENTO DIOCESANO SCUOLE CATTOLICHE).

ART.2 - Essa ha sede in Firenze, Piazza San Giovanni n.c. 3.

ART.3 - L'Associazione, che non ha alcun fine di lucro, né intende esercitare alcuna attività commerciale, si propone di valorizzare la presenza della Scuola Cattolica in Diocesi, quale soggetto prezioso di pastorale dell'educazione, e di promuovere forme di collaborazione e di coordinamento sul piano culturale, didattico e organizzativo tra i vari Istituti, in vista di un servizio più mirato ed efficiente.

In particolare si propone di:

- studiare la situazione concreta in cui si trova la Scuola Cattolica nella Diocesi ed individuarne problemi, linee di tendenza, prospettive e soluzioni;
- sensibilizzare la comunità cristiana sul valore della Scuola Cattolica;
- curare il collegamento tra la Chiesa locale e la Scuola Cattolica;
- promuovere una formazione adeguata sul piano ecclesiale per docenti, allievi e genitori;
- elaborare un progetto educativo comune che, senza mortificare i carismi specifici dei singoli Istituti, sottolinei gli elementi essenziali e irrinunciabili di una pedagogia cristianamente ispirata ed attenta alle problematiche attuali. In tale progetto educativo un impegno particolare sarà rivolto all'inserimento ed alla integrazione di alunni portatori di handicap, possibilmente con l'assistenza delle aziende sanitarie pubbliche ed il sostegno di esperti;
- sostenere in modo qualificato l'offerta educativa dei vari Istituti offrendo supporti culturali a docenti, genitori e allievi;
- promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento comuni sia sul piano culturale e didattico, sia su quello psicopedagogico;
- offrire strumenti di informazione e propaganda per tutte le scuole cattoliche nel loro insieme;
- elaborare un albo complessivo dei docenti in servizio nelle scuole cattoliche in vista degli scambi che si rendessero necessari tra i vari Istit.uti;
- redigere inoltre un elenco diocesano di aspiranti all'incarico secondo quanto previsto dal documento "La Scuola Cattolica nella Diocesi" (n.4 pag.14) pubblicato dalla Consulta Diocesana di Pastorale Scolastica il 30 novembre 1995. Analogo elenco potrebbe essere compilato per il personale non docente e per quello ausiliario;
- istituire borse di studio;
- favorire il pieno inserimento delle scuole cattoliche sul territorio, valorizzando al massimo le opportunità didattiche ed economiche offerte dagli enti locali;
- coordinare, eventualmente, alcuni servizi artigianali in vista di una riduzione di costi;
- coordinare, eventualmente, anche i servizi di tipo legale, amministrativo, burocratico, gestionale, in particolare per gli adempimenti ripetitivi (contabilità e gestione del personale);
- promuovere, dove è possibile, col consenso e la collaborazione dei singoli Istituti, attività extrascolastiche di vario tipo, che mirino alla formazione completa e globale dell'uomo, qualifichino sempre più l'offerta educativa della Scuola cattolica come offerta di educazione integrale della persona;
- qualora la situazione lo richieda e sempre con il consenso degli Istituti interessati, elaborare progetti di razionalizzazione della presenza della Scuola Cattolica nell'ambito del territorio diocesano, di modo che le singole scuole possano effettuare un'offerta sempre più mirata ed a loro volta avere ognuna maggiore consistenza e robustezza.

Per la realizzazione di quanto sopra, viene costituita una segreteria, a cura e spese della Diocesi di Firenze, che ha sede presso l'Ufficio di Pastorale Scolastica della Curia Arcivescovile; la segreteria svolgerà tutte le mansioni necessarie ad un coordinamento razionale ed efficiente tra le scuole; naturalmente, nei limiti delle competenze che di volta in volta il Consiglio Direttivo dell'Associazione le attribuirà, con delibere prese a maggioranza dei suoi componenti: l'attività suddetta è coordinata e diretta dal Delegato Arcivescovile *pro tempore* per le scuole cattoliche.

FONDO COMUNE

ART. 4 - E' costituito:

a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni extrascolastiche o partecipazione ad esse;
c) dalle sponsorizzazioni;
d) dai contributi o finanziamenti eventualmente concessi da enti pubblici, anche territoriali, e privati;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

SOCI

ART. 5 - Sono soci le scuole cattoliche, gli enti e le associazioni, nonché le persone fisiche, disposte ad operare in conformità ai principi e alle finalità dell'Associazione. Le scuole cattoliche, gli enti e le associazioni designano un referente che le rappresenti.

ART. 6 - L'appartenenza all'Associazione è subordinata all'accettazione dello Statuto, ed al versamento della quota associativa annua.

ART. 7 - In ogni caso non possono diventare soci gli aderenti ad associazioni segrete o riservate e nel contempo è esclusa ogni discriminazione per ragioni etniche, razziali, politiche o religiose.

ART. 8 - Nessun socio può utilizzare per fini personali le strutture e l'immagine dell'Associazione.

I rapporti tra gli organi associativi ed i soci debbono essere costantemente ispirati ai principi cristiani di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9 - L'amministrazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da quattro ad otto membri, eletti per tre anni dall'Assemblea in rappresentanza delle varie componenti dell'Associazione e dal Delegato Arcivescovile *pro tempore* per la Scuola Cattolica, che fa parte del Consiglio Direttivo come membro di diritto. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e un Vicepresidente.

ART.10 - Gli incarichi nell'ambito del Consiglio Direttivo, che comprendono anche un Tesoriere e un Segretario, entrambi nominati dal Presidente, sono gratuiti e volontari, salvo il rimborso delle spese, e vanno intesi come servizio per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.

ART. 13 - Il Presidente; ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, ed in giudizio.
Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.
Il Segretario cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
Il Tesoriere risponde di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione, nonché delle regolare tenuta della contabilità, in conformità ai bilanci preventivi e consuntivi.

ASSEMBLEA

ART. 14 - L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l'anno, entro il trenta novembre, mediante comunicazione scritta del Presidente del Consiglio direttivo.
ART. 15 - L'Assemblea è costituita validamente con almeno la presenza della metà più uno dei soci.
ART. 16 - L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche allo Statuto e su quanto altro ad essa demandato per legge e per Statuto.
L'Assemblea delibererà anche l'eventuale regolamento attuativo delle presenti norme statutarie.
ART. 17 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione. I soci possono farsi rappresentare da un delegato o da altro socio anche se membri del Consiglio.
ART. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo; in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

SCIOGLIMENTO

ART. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, a maggioranza qualificata (due terzi); con la stessa delibera si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e in ordine alla devoluzione del fondo comune, nei limiti di legge.

CONTROVERSIE

ART. 20 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

CLAUSOLE FINALI

ART. 21 - L'ammissione di ogni nuovo socio è disposta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, da parte del Consiglio Direttivo. Ove la delibera del Consiglio Direttivo sia negativa, deciderà in secondo grado definitivo, l'Assemblea degli associati, sempre a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 22 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda agli articoli del codice civile.